Legge di Bilancio 2025: riordino delle detrazioni IRPEF

di Federico Gavioli

Pubblicato il 30 Dicembre 2024

La legge di Bilancio 2025 introduce, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare; in particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base della detrazione in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente relativo al numero di figli a carico.
Scopri tutte le riduzioni alle detrazioni IRPEF 2025

L'articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2025 introduce, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni , parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiari. In pratica siamo di fronte a un *decalage* delle detrazioni IRPEf dall'1 Gennaio 2025

Il riordino delle detrazioni fiscali IRPEF dal 2025

Le disposizioni inserite nel nuovo articolo 16-ter, al comma 1, del DPR 917/86, cd. TUIR, prevedono che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, **per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato in corrispondenza del numero di figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, del TUIR.

Le precedenti norme sulle detrazioni

A questo proposito si ricorda, preliminarmente, che a seguito dell'introduzione del comma 3-bis, all'articolo 15 del TUIR (avente ad oggetto le detrazioni per spese ed oneri), **a decorrere dal 1°gennaio 2020, le detrazioni previste dal citato articolo 15 spettano per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro mentre qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro esse spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.** In altri termini l**a percentuale di detrazione riconosciuta diminuisce progressivamente al crescere del reddito azzerandosi alla soglia di 240.000 euro**. Il comma 2, dell'articolo 12 , del TUIR prevede che le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.

Il nuovo calcolo delle detrazioni IRPEF 2025: importo base

Il comma 2 , dell'articolo 16-ter del TUIR , dispone che l'importo base è pari a:

a. **14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro**;
b. **8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro**.

Il coefficiente da utilizzare Il comma 3 , dell'articolo 16-ter , prevede che il coefficiente da utilizzare è pari a: • 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2 , del TUIR (tale disposizione prevede che le detrazioni spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro); • 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio, che si trova nelle condizioni previste

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

nell’articolo 12, comma 2 , del TUIR ; • 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del TUIR ; • 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D